

# COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE *PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI*  
SERVIZIO *DEMOGRAFICO*

## **REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale 276 del 07.12.2023

### **Sommario**

Articolo 1.....	Oggetto e finalità del Regolamento
Articolo 2.....	Funzioni
Articolo 3 .....	Celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili nella “Casa comunale”
Articolo 4.....	Celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili in luoghi diversi
Articolo 5.....	Erogazione del servizio
Articolo 6.....	Allestimento della Casa comune
Articolo 7.....	Costo del servizio
Articolo 8.....	Ripartizione dei proventi
Articolo 9.....	Disposizioni finali e transitorie

## Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili ed alla costituzione delle unioni civili<sup>1</sup>.
2. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita, qualora sia effettuate presso la Casa comunale e negli orari di funzionamento dell'ufficio di stato civile, con le modalità disciplinate dal presente Regolamento; si fanno salve le circostanze derogatorie di cui all'art. 101 (Matrimonio in imminente pericolo di vita) del Codice Civile<sup>2</sup>.

## Articolo 2 - Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono officiate dal sindaco *pro tempore*, quale organo locale dello Stato, agendo egli in veste di ufficiale del Governo<sup>3</sup>.
2. Il sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di ufficiale dello stato civile agli assessori comunali, ai consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, al segretario generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale<sup>4</sup>.
3. L'ufficiale dello stato civile, all'atto della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, indossa la fascia tricolore<sup>5</sup> distintiva del sindaco.
4. Per la celebrazione del rito, l'ufficiale delegato sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione della delega sindacale e di consapevolezza della responsabilità assunta di pubblico ufficiale, anche con riguardo alla custodia dei registri di stato civile e della fascia tricolore affidategli.

## Articolo 3 - Celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili nella Casa comunale

1. "Casa comunale", per le finalità di cui all'art. 106 (Luogo della celebrazione) del Codice Civile<sup>6</sup>, è qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni ed alla costituzione delle unioni civili da parte dell'ufficiale di stato civile<sup>7</sup>.
2. Nel comune di Giovinazzo i matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati pubblicamente nei seguenti luoghi qualificati "Casa comunale":
  - ufficio di stato civile;
  - ufficio del sindaco;
  - sala consiliare;
  - sala san Felice.
3. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati durante l'orario di apertura degli uffici comunali di cui al successivo art. 5, comma 1 lett. a), nei seguenti luoghi: ufficio di stato civile, ufficio del sindaco, sala consiliare, sala san Felice; possono essere altresì celebrati anche fuori dall'orario di apertura degli uffici comunali e cioè in quelli di cui al successivo art. 5, comma 1 lett. b), nei seguenti luoghi: sala consiliare e sala san Felice.

## Articolo 4 - Celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili in luoghi diversi

1. I matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati anche presso uffici separati dello stato civile, al di fuori della Casa Comunale e, in particolare, in luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica, anche di proprietà privata<sup>8</sup>.
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale<sup>9</sup> ed il relativo atto è trasmesso al Prefetto.

<sup>1</sup> Le rispettive attività sono regolate dal Codice Civile, Libro I, Titolo IV *Del matrimonio*, Sezione IV *Della Celebrazione del matrimonio* e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*.

<sup>2</sup> << Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.>>.

<sup>3</sup> D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 3.

<sup>4</sup> Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate e autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate.

<sup>5</sup> D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 70 (Fascia tricolore): <<L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio ((e nel costituire l'unione civile)), deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla.>>.

<sup>6</sup> <<Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.>>: così l'art. 106 del Codice Civile.

<sup>7</sup> Il *Massimario dello Stato Civile* (ed. 2012), paragrafo 9.5.1 così riporta: <<per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività.>>.

<sup>8</sup> L'externalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale; si veda: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III Stato Civile, circolare n. 29 del 07.06.2007, *Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale*.

<sup>9</sup> L'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante approvazione del *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, prevede che i Comuni possano disporre l'istituzione di uno o più separati uffici dello Stato Civile.

3. Le deliberazioni di permesso alle celebrazioni extramurarie dispiegano la loro efficacia senza limiti temporali, comunque fino a quando permane per il Comune la disponibilità giuridica dei siti prescelti (vincolata allo svolgimento di funzioni amministrative proprie della Casa comunale) e altresì permangono per detti siti i requisiti di esclusività e continuità della destinazione.

4. Delle sedi extramurarie, come istituiti uffici separati di stato civile, è ammissibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitate e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale<sup>10</sup>.

5. La concessione in uso al Comune di Giovinazzo per le attività di stato civile di immobili privati si sostanzia mediante stipulazione di un contratto di comodato precario<sup>11</sup>.

6. I soggetti privati, capaci di contrarre con la pubblica amministrazione, interessati alla istituzione di separato ufficio di stato civile presso cespiti immobiliari nella loro propria disponibilità producono istanza finalizzata all'accertamento dei requisiti prestazionali richiesti (caratteristiche di specialità di cui all'art. 4 comma 1, idoneità alla finalità istituzionale, apertura al pubblico, accessibilità e fruibilità a tutti, incluse le persone con disabilità); alla manifestazione di interesse all'istituendo ufficio dovranno allegarsi planimetria dell'immobile (con individuazione della porzione di esso destinabile alle funzioni amministrative) e titolo di godimento dell'immobile stesso.

7. Tutti i costi per l'attività provvedimentale e contrattuale finalizzata all'istituzione di separato ufficio di stato civile restano integralmente a carico del soggetto privato che l'ha richiesta.

### **Articolo 5 - Erogazione del servizio**

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'ufficio di stato civile.

2. La richiesta della celebrazione e dell'uso degli spazi a ciò adibiti (Casa comunale e uffici separati di stato civile) deve essere inoltrata dai diretti interessati al protocollo del Comune almeno sessanta giorni antecedenti la data di celebrazione; la precedenza nell'attribuzione dello spazio richiesto, è stabilita secondo l'ordine di protocollazione dell'istanza.

3. I matrimoni e le unioni possono essere celebrati nella Casa comunale e negli uffici separati di stato civile:

- a) durante l'orario di apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ed il martedì ed il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- b) fuori dell'orario di apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, e il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

4. Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giornate:

- tutte le domeniche
- 1 e 6 gennaio;
- lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- sabato, domenica e lunedì della festa patronale;
- 15 agosto;
- 1 novembre;
- 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

5. Le celebrazioni restano comunque subordinate alla disponibilità dei luoghi e degli officianti e, prioritariamente, alle altre esigenze istituzionali.

### **Articolo 6 - Allestimento della Casa comunale**

1. I nubendi e gli uniendi possono, a propria cura e spese, adornare di suppellettili e addobbi i luoghi della cerimonia; il Comune di Giovinazzo è sollevato da responsabilità per danni o sottrazioni che dovessero derivare da una inadeguata custodia da parte degli stessi nubendi o uniendi.

2. Nel corso della cerimonia, è consentito l'utilizzo di strumentazione musicale. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alle ordinarie attività istituzionali.

3. Gli spazi utilizzati sono restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione; nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture od alle suppellettili concesse per la cerimonia, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli stessi nubendi o uniendi.

4. Ivi non sono ammessi trattenimenti e ricevimenti.

<sup>10</sup> Si veda il parere reso dall'Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014.

<sup>11</sup> La figura del «precario» ovvero del «comodato precario» (art. 1810 del Codice Civile) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare *ad nutum* mediante richiesta di restituzione del bene.

## Articolo 7 - Costo del servizio

1. L'attività di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili nell'ufficio del Sindaco e nell'ufficio dello Stato Civile, purché avvenga durante gli orari di servizio di cui all'articolo 5, comma 1 lett. a), non richiede alcun contributo da parte dell'utente interessato.
2. Qualora gli interessati abbiano espressamente richiesto che la celebrazione abbia luogo al di fuori degli orari o in sedi diverse da quelli indicate al comma 1 - comunque durante gli orari di cui all'art. 5, comma 1 lett.b) - è dovuto il pagamento di tariffa nella misura stabilita con deliberazione della Giunta comunale<sup>12</sup>.
3. La tariffa di cui al precedente comma 2 è aggiornata annualmente, intendendosi comunque confermata quella in vigore qualora la Giunta comunale non vi provveda; è determinata sussumendo parametricamente i costi di personale, nonché di pulizia e manutenzione ordinaria dei luoghi e degli impianti a servizio dei medesimi luoghi; è diversificata in relazione ai giorni e agli orari della celebrazione del matrimonio e alla residenza dei nubendi ovvero degli uniendi.

## Articolo 8 - Ripartizione dei proventi

1. Le attività di celebrazione di matrimoni e unioni civili fuori dall'orario di servizio o in luoghi diversi dall'ufficio del Sindaco e dell'ufficio dello Stato Civile, si caratterizzano come attività suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza o agli ordinari carichi di lavoro; esse sono costituite, coerentemente con i principi di legge, da:
  - a) attività delegata di officiante,
  - b) attività di supporto amministrativo all'ufficiale di stato civile delegato;esse non comportano oneri per l'amministrazione comunale in quanto sono introitate a titolo di tariffa per il servizio aggiuntivo.
2. I pagamenti di cui al precedente comma sono acquisiti al bilancio comunale e sono imputati nel limite del 30% in forma di premialità per il personale dipendente, mediante incremento degli stanziamenti del fondo incentivante a titolo di risorse variabili, comprensivo degli stanziamenti occorrenti al pagamento degli oneri previdenziali e dell'IRAP<sup>13</sup>; il fondo è incrementato ogni anno in riferimento alle somme introitate nell'anno precedente.
3. Le somme destinate all'officiante costituiscono economia allorché egli sia soggetto esterno all'amministrazione comunale ovvero quando sia amministratore del Comune stesso, salvo che per la celebrazione intervenga comunque un dipendente comunale a supporto del delegato: in tal caso compete al dipendente lo stesso trattamento premiale fissato per il dipendente officiante.
4. La corresponsione del compenso premiale di cui al comma 2 è disposta dal dirigente del settore competente nella misura del 100% per le attività di cui al precedente comma 1 lett. a) e nella misura del 80% per le attività di cui al precedente comma 1 lett. b); in ogni caso, il pagamento è subordinato all'accertamento preventivo dell'effettivo svolgimento delle attività affidate al personale coinvolto, da verificarsi mediante le timbrature registrate sul sistema informativo di rilevazione delle presenze, nel limite massimo di capienza del fondo di cui al precedente comma 2.
5. Il personale avente titolo alla corresponsione del compenso di cui al presente Regolamento, nel periodo di svolgimento delle attività non ha diritto a percepire compensi a titolo di lavoro straordinario per l'eccedenza oraria eventualmente maturata.

## Articolo 9 - Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative allo stesso argomento, in particolare le deliberazioni di Giunta comunale n. 53 del 5 marzo 2005 recante *Istituzione separati uffici si Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili. Regolamento* e n. 9 del 30 gennaio 2018 recante *Istituzione uffici separati di Stato civile. Determinazione*.
2. In fase di prima applicazione, il presente Regolamento si applica alle procedure ed alle attività svolte nell'anno 2023, in relazione alle quali il personale coinvolto non abbia percepito alcun compenso, ove il dirigente interessato abbia attestato l'effettivo coinvolgimento di unità di personale nelle attività di cui dall'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

<sup>12</sup> <<La celebrazione in luoghi e orari non abituali è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, non essendo il Comune obbligato a svolgere i matrimoni in luoghi differenti dalla casa comunale in orari diversi da quelli di servizio dei dipendenti, con entrate aggiuntive per le casse comunali>>: così la deliberazione 135/2021/PAR del 01.09.2021, che richiama espressamente la deliberazione n. 322/2019 della Sezione regionale controllo del Veneto. Il quarto comma dell'art. 43 della l. n. 449/1997 è una disposizione finalizzata a valorizzare l'acquisizione di nuove risorse finanziarie da destinare all'incentivazione del personale, senza gravare in alcun modo a carico dei bilanci degli enti.

<sup>13</sup> Disciplina degli incentivi di produttività degli Ufficiali di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili (art. 15, comma 1, lettera d) CCNL 1.4.1999 come integrato dell'art. 4 del CCNL 5.10.2001, art. 67, comma 3, lettera a) CCNL del 21/05/2018 e art. 43 della Legge 27.12.1997, n. 449.